



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **6 marzo 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **VELA SRL** ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga ai sensi della **Legge del 28/06/12 n. 92**.

Sono presenti:

- per la VELA SRL, Michele Fumagalli
- per la CONFAPI INDUSTRIA Naz.le, Matteo Carbonera
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico
- per la UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni LOMBARDIA e VENETO, sebbene formalmente convocate, nessun rappresentante

PREMESSO CHE

- la VELA SRL (d'ora in poi Società), con sede legale in Milano - inquadrata ai fini INPS nell'ambito del Terziario Settore Commercio - svolge attività di vendita e concessioni in uso di programmi per l'elaborazione dei dati, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo, all'atto della presentazione dell'istanza in oggetto, di n. 13 dipendenti (di cui n. 1 dirigente) ai quali applica il CCNL del commercio/terziario e dunque, per dimensione, non destinataria di alcun ammortizzatore sociale a regime;
- la Società in oggetto ha presentato istanza pervenuta in data 08/02/13 (prot. n. 3695 del 18/02/13) al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, con nota del 22/02/13 (prot. n.4236) questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;

- nel corso della riunione, le Parti si sono confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della citata istanza, evidenziando che il fatturato aziendale sta avendo un trend costantemente negativo, ulteriormente aggravatosi a fine 2012, soprattutto a causa dei rilevanti cambiamenti degli assetti societari che hanno causato una forte mancanza di erogazione di liquidità da parte degli Istituti di Credito di riferimento. Le Parti convengono, pertanto, sulla necessità di richiedere il trattamento di Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di traguardare questo momento particolarmente critico, nella prospettiva della ripresa delle proprie attività a pieno regime e del conseguente riassorbimento dei lavoratori in CIG.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – ai sensi della normativa suindicata – a decorrere dal 11/02/13 e sino al 30/06/13, con riguardo ad un numero massimo di **12 lavoratori** (che rappresentano l'intero organico aziendale, con esclusione del dirigente), come di seguito specificato:
 - REGIONE LOMBARDIA (Sede di Milano): n. 9 lavoratori, (di cui 1 part-time al 60%), saranno collocati in Cig in deroga a rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del **35%**
 - REGIONE VENETO (Sede di Verona): n. 3 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a rotazione con una riduzione media dell'orario di lavoro del **35%**
2. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga
3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere



avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

VELA SRL

Milke Fogalli
Cena

[Handwritten signature]

LE OO.SS.
Antonio Ferraro
Ferraro

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Handwritten signature]